

COMUNE DI GUALDO PROV. MACERATA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 25-04-91

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI (LEGGE 241/90 - ART. 12)

l'anno MILLENOVECENTONOVANTUNO, il giorno VENTICINQUE del mese APRILE, alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione STRAORDINARIA in PRIMA convocazione. La trattazione dell'oggetto, in seduta PUBBLICA risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI	!P!A!	CONSIGLIERI	!P!A!
1 ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI	!X!	RELATA DI PUBBLICAZIONE	!
2 CARDARELLI SANDRO	!X!	IL SEGRETARIO COMUNALE	!
3 LUCIANI DR. LUCIANO	!X!	IL SOTTOSCRITTO (Mariotti dott. Piergiuseppe)	!
4 VALENTINI GIUSEPPE	!X!	ATTESTA	!
5 ORLANDI GRAZIANO	!X!	che la presente e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di	!
6 CESARONI FABRIZIO	!X!	questo Comune per un periodo di giorni 15 che va dal	!
7 BUCCIONI DEMELIO	!X!	27-05-91 al 11-06-91	!
8 LUCARELLI IVO	!X!	senza che vi siano state osservazioni ed opposizioni alcuna.	!
9 CESETTI VELIO	!X!	Gualdo, li 4 LUG. 1991	!
10 ONORI GIULIANO	!X!		!
11 TEODORI ANTONIO	!X!		!
12 ROMMOZZI ILDEBRANDO	!X!	IL SEGRETARIO COMUNALE	!
13 MASTROCOLA DR. LUIGI	!X!	(Mariotti dott. Piergiuseppe)	!
14 LAICI NAZARENO	!X!		!
15 CARLETTI DR. VINCENZO	!X!		!

Assegnati n. [15] In carica n. [15] Assenti n. [2] Presenti n. [13]

Assiste, in qualita' di segretario verbalizzante, IL SEGRETARIO

Sig. MAZZANTI DR. GIANLUCA

Assume la presidenza Il Sig. ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI

INDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

ORLANDI GRAZIANO

CESARONI FABRIZIO

LAICI NAZARENO

COMUNE DI

PROVINCIA DI

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "*concessione di sovvenzioni*": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "*concessione di contributi*": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "*sussidio*": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "*ausilio finanziario*": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "*attribuzione di vantaggi economici*": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- **N. quattro membri di cui n. tre designati dalla maggioranza e n. uno designato dalla minoranza. Potranno essere designati anche non Consiglieri Comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.**

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogia richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o Comma 3°.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

CAPO V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

a.4 la concessione di altri beni comunali comunque richiesti.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 pubblico trasporto;

b.2 trasporto scolastico;

b.3 mensa;

b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 assistenza domiciliare;

b.6 Altri servizi comunque richiesti

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. **In tutti i casi potrà essere richiesto il rimborso delle spese vive (illuminazione riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.**

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi.....SEI..... dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II		TRENTA
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III		TRENTA
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di sussidi	TRENTA
		Concessione di ausili finanziari	TRENTA
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale	TRENTA
		Fruizione di un servizio	TRENTA

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al Capo II	T U T T I	SEGRETERIA
2	«Contributi» di cui al Capo III	T U T T I	SEGRETERIA

SEGUE ⇨

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV	TUTTI	SECRETARIA
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V	TUTTI	SECRETARIA

Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

COMUNE DI GUALDO PROV. MACERATA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 54 DEL 29-10-91

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: DE_ TERMINAZIONI.-

L'anno millenovecentonovantuno il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

```
=====
!ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI      P      !CESETTI VELIO                P
!CARDARELLI SANDRO            P      !ONORI GIULIANO              P
!LUCIANI DR. PROC. LUCIANO     A      !TEODORI ANTONIO             P
!VALENTINI GIUSEPPE           P      !ROMMOZZI ILDEBRANDO        A
!ORLANDI GRAZIANO             P      !MASTROCOLA DR. LUIGI       P
!CESARONI FABRIZIO            P      !LAICI NAZARENO              P
!BUCCIONI DEMELIO             P      !CARLETTI DR. VINCENZO      A
!LUCARELLI IVO                P      !                               |
=====
```

Assegnati n. [15] In carica n. [15] Assenti n. [3] Presenti n. [12]

Assiste in qualita' di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI

SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 25.4.1991, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 21.5.1991 prot. n. 4279/2, avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici (Legge 241/90 - art. 12)";

RILEVATO che con l'art. 3 del suddetto regolamento si istituisce una apposita commissione consiliare consultiva che deve esprimere il proprio parere prima che la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale provveda alla concessione dei benefici sopra indicati;

SENTITO il Sindaco il quale fa presente che in taluni casi, in particolare per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di modesta entita', per la concessione dell'uso di sale comunali per conferenze o convegni e per la concessione in uso temporaneo di impianti sportivi, sarebbe opportuno poter provvedere con una procedura piu' snella e semplificata, senza dover preventivamente convocare la commissione consultiva;

UDITA la proposta del Sindaco di integrare il suddetto regolamento aggiungendo all'art. 3 il comma 4 con il seguente testo: "Non e' richiesto il parere o la proposta della commissione quando il valore delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi o ausili finanziari e dei vantaggi economici non e' superiore a L. 500.000" ed aggiungendo inoltre al comma 2 dell'art. 21: "In caso di necessita' e/o urgenza le concessioni di cui ai punti a.2 e a.3 dell'art. 20 possono essere disposte e revocate dal Sindaco, il quale e' tenuto a riferire alla Giunta Municipale nella prima riunione";

SENTITO l'intervento del consigliere Mastrocola il quale fa rilevare che manca un regolamento per la disciplina delle modalita' e dei criteri per la concessione in uso temporaneo di locali e beni comunali e che e' quindi necessario adottarlo;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale per la legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;
CON VOTI unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI INTEGRARE il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" come segue:

- all'art. 3 viene aggiunto il comma 4 nel seguente testo:
"Non e' richiesto il parere o la proposta della Commissione quando il valore delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi o ausili finanziari e dei vantaggi economici non e' superiore a lire 500.000".
- Al 2° comma dell'art. 21 viene aggiunto:
"In caso di necessita' e/o urgenza le concessioni di cui ai punti a.2 e a.3 dell'art. 20 possono essere disposte e revocate dal Sindaco, il quale e' tenuto a riferire alla Giunta Municipale nella prima riunione".

COMUNE DI GUALDO
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 29-09-92

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CON=
CESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI E=
CONOMICI: INTEGRAZIONE DI CUI ALL'ART. 22 L. 412/
91.-

L'anno millenovecentonovantadue il giorno ventinove del mese
di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si e' riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

!ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI	P	CESETTI VELIO	P
!CARDARELLI SANDRO	P	ONORI GIULIANO	P
!LUCIANI DR. PROC. LUCIANO	P	TEODORI ANTONIO	P
!VALENTINI GIUSEPPE	P	ROMMOZZI ILDEBRANDO	P
!ORLANDI GRAZIANO	P	MASTROCOLA DR. LUIGI	P
!CESARONI FABRIZIO	P	LAICI NAZARENO	P
!BUCCIONI DEMELIO	P	CARLETTI DR. VINCENZO	A
!LUCARELLI IVO	P		

=====

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[1] Presenti n.[14]
Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI PROF. GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 25.4.1991, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 21.5.1991 prot. n. 4279/2, avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici (Legge 241/90 - art. 12)";

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 170 del 3.10.1991 con la quale veniva nominata la commissione consultiva prevista dall'art. 3 del suddetto regolamento e la propria deliberazione n. 54 del 29.10.1991 con la quale tale regolamento veniva integrato;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 che stabiliva per le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici l'obbligo di istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 17/3/1992 con la quale si provvedeva ad istituire nel termine previsto dalla citata norma il suddetto albo;

UDITA la proposta del Sindaco di integrare il suddetto regolamento aggiungendo l'art. 3 BIS con il seguente testo:

"ART. 3 BIS

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n. 412, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica contenente l'elenco dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

Gli elementi di individuazione dei soggetti beneficiari devono essere integrati anche dall'indicazione della disposizione autorizzativa dell'erogazione.

L'albo viene aggiornato annualmente e copia dello stesso viene trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' consentita ad ogni cittadino la consultazione del suddetto albo."

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale per la legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;

CON VOTI unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI INTEGRARE, per i motivi indicati in premessa, il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" con l'aggiunta dell'art. 3 bis nel seguente testo:

ART. 3 BIS

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n. 412, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica contenente l'elenco dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

Gli elementi di individuazione dei soggetti beneficiari devono essere integrati anche dall'indicazione della disposizione autorizzativa dell'erogazione.

L'albo viene aggiornato annualmente e copia dello stesso viene trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' consentita ad ogni cittadino la consultazione del suddetto albo.